

380 755

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI LOCAZIONE

N. **4349** di Repertorio.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentocinquanta ~~sessantaquattro~~ addì **dieci**
del mese di **Marzo** in **Brindisi**
Avanti a me **Avv. Vincenzo Palma** Segretario
dell'Istituto suddetto, autorizzato alla stipula dei contratti ai sensi
dell'art. 151 e 153 del T.U. sull'Edilizia popolare ed economica ap-
provato con R.D. 28-4-1938, n. 1165, sono personalmente comparsi:

a) — Il Sig. **Com.te Ubaldo Vallarino** nella qualità
di Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia
di Brindisi nel cui nome ed interesse agisce;

b) — Il Sig. **Potenza Francesco** domiciliato
e residente in ~~Brindisi~~ **Fasano**

i quali convengono e stipulano quanto appresso:

1°) — Il Sig. **Com.te Ubaldo Vallarino** nella
sua espressa qualità, dà e cede in locazione all'altro costituito Sig.

Potenza Francesco l'appartamento n. **4**,
piano , scala **B** facente parte del **90** lotto delle

Case Popolari nel Comune di **Fasano**,

Via **Stallone** e composto di **tre**
vani ed accessori, di proprietà
dell'Istituto

17 MAR 1964
Registrato a Brindisi li
cl. 14. 1727 Mod. 1 Vol.
Esatte lire **Seimila e 500**
IL DIRETTORE DI 2° GL.
1.º Reg. 116

Il Sig. ~~Francesco~~ ~~OTUA~~ dichiara di

accettare, come accetta, la locazione sotto l'osservanza del libro 4^o, titolo 3^o, capo 4^o, sezione 1^o e 2^o del vigente Codice Civile in quanto non sia diversamente stabilito nel presente contratto e nel regolamento per la disciplina dell'inquilinato delle Case Popolari dell'I.A.C.P. di Brindisi, che egli dichiara di conoscere e s'impegna di osservare incondizionatamente.

3^o — La locazione avrà la durata dal 10.3.1964 al 10.8.1965 e s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno, fermi restando i patti e le condizioni, a partire dal 10 agosto, salvo disdetta che potrà essere data da una delle parti contraenti, con preavviso di due mesi dalla scadenza, con cartolina raccomandata.

La locazione cesserà di diritto nel caso che l'assegnatario non occupi l'appartamento con continuità e per motivi non giustificati.

4^o) — La pigione è stabilita in annue lire ottantatremila-
settecento)
(L. 83.700) da pagarsi a rate mensili anticipate di lire **seimila-
novecentosettantacinque** -
(L. 6.975) in valuta legale, entro e non oltre
il giorno 10 di ogni mese, a mani dell'agente riscuotitore dell'Istituto,

che consegnerà al locatario apposita ricevuta quietanzata.

Non censite in catasto .-

Per i Comuni ove il servizio di riscossione a domicilio non risulta istituito, i pagamenti debbono effettuarsi direttamente al Casiere dell'Istituto o all'Istituto medesimo, e in quest'ultimo caso solo ed unicamente a mezzo di esegni bancari non trasferibili.

In caso di ritardo nel pagamento dei canoni saranno applicati

15°) — Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto, sicchè, per patto espresso la violazione di una soltanto delle dette condizioni importa la immediata risoluzione di diritto del contratto e dà diritto al locatore di richiedere il pagamento, oltre che delle mensilità di fitto eventualmente scadute e non pagate, anche di quelle dovute fino alla effettiva riconsegna dei locali, salvo la rivalsa dei danni maggiori ed il rimborso delle spese di ogni genere.

La presente clausola non può considerarsi di stile.

16°) — A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, il locatario effettua, a titolo di deposito cauzionale, il versamento della somma di L. 24.135 - (lire ventiquattromila-centotrentacinque)

Detto deposito infruttifero, rimarrà vincolato fino alla cessazione del rapporto locativo.

17°) — Il presente contratto, in carta libera, viene compilato in triplice copia ed è sottoscritto dalle parti costituite.

Tutte le spese di bollo e di registro del presente contratto e sue rinnovazioni e conseguenti a quelle di quietanza, sono a carico del locatario con le agevolazioni di cui all'art. 355 del R.D. n. 2384

~~del R.D. n. 2384 del 25.11.1961~~ Unico della Legge 24.11.1961 n. 1283

18°) — A tutti gli effetti del presente atto le parti convengono espressamente che il Foro competente sarà quello di Brindisi e per la notifica degli atti al locatario le parti convengono inoltre che

essa sia compiuta presso l'alloggio a lui locato, anche se non occupato.

19°) — E' a carico del locatario l'imposta generale sull'entrata nella misura stabilita dalle disposizioni di legge in materia.

20°) — Il locatario dichiara che la sua famiglia è composta da sè medesimo e dalle seguenti persone e si obbliga di denunziare all'Istituto ogni successiva modifica od aggiunta:

Fatto, letto e confermato il presente contratto viene firmato dalle costituite parti e da me segretario rogante.

F.to : Ubaldo Vallarino

" ; Potenga Francesco

" ; Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante .-